



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione SESTA civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 49054 DELL'ANNO 2018

FRA

S.R.L.

E

INTESA SANPAOLO SPA

Oggi, 21.7.2023, ad ore 9.10, dinanzi alla dott.ssa D'Alessandro sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. Pietro Coatti in sostituzione dell'avv. Fabiani

Per parte convenuta l'avv. Eva Billò in sostituzione dell'avv. La Scala.

È presente ai fini della pratica forense il dott. Andrea Zucchini.

Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Coatti precisa le conclusioni come da atto di citazione.

L'avv. Billò precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.



Dopo ampia discussione il Giudice ad ore 9.50 il Giudice dà lettura del PQM della sentenza.

Il G.U.

Dott.Rosmunda D'Alessandro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 49054/2018 R.G. promossa da:

con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO, con elezione di domicilio in via Albertoli n. 9, COMO presso lo studio dell'avv. FABIANI FRANCO;

ATTRICE

contro:

INTESA SANPAOLO SPA, (C.F. 00799960158) con il patrocinio dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA, con elezione di domicilio in via Correggio, 43, MILANO, presso lo studio dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “*delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” e non più anche “*dello svolgimento del processo*”.

Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “*la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*”

Ciò chiarito, è comunque opportuno premettere quanto segue:

- con atto di citazione la società _____ in persona del legale rappresentante pro tempore e consigliere del consiglio di amministrazione, _____ conveniva in giudizio banca Intesa Sanpaolo S.p.A. fondamentalmente per:
 - 1) sentire accertare e dichiarare la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito maturati sul conto corrente n. 20103/1, successivamente numerato n. 10/818 e n. 1000/818, acceso presso la filiale n. 08167 della banca Intesa Sanpaolo s.p.a., filiale di Basiano;
 - 2) sentire accertare e dichiarare l’illegittimità dell’applicazione fino al 31.12.1993 di un tasso di interesse superiore a quello previsto dall’art. 1284 c.c. e dal 1° gennaio superiore a quello previsto dall’art. 117 d. Lgs. 385/93, quantomeno sino alla data del 29.1.2003;



- 3) sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e spese di chiusura del conto;
 - 4) sentire accertare e dichiarare il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB e dal 28.10.2008 al tasso convenzionale;
 - 5) condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto corrente con lo storno della somma di € 81.124,55 o della maggiore o minore somma;
- si costituiva in giudizio parte convenuta, Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del Procuratore dott. Marco Minuto, che, nel chiedere il rigetto delle domande avversarie, contestava le allegazioni e le domande di controparte ed eccepiva l'intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione di indebitto, nonché la prescrizione in funzione della solutorietà delle rimesse;
 - previo deposito delle autorizzate memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., la causa veniva istruita per mezzo di CTU contabile – successivamente integrata - e, ritenuta matura a seguito di perizia e documentazione allegata, viene posta in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281/sexies c.p.c..

Nel merito.

Oggetto della presente causa risulta essere il contratto di conto corrente bancario n. conto corrente n. 20103/1, successivamente numerato n. 10/818 e n. 1000/818, acceso presso la filiale n. 08167 della banca Intesa Sanpaolo s.p.a., filiale di Basiano.

La pretesa attrice viene introdotta in causa col supporto nell'elaborato peritale tecnico (doc. 158 parte attrice) e col quale si è proceduto ad una ricostruzione del rapporto di conto corrente di cui è causa, ricostruzione finalizzata alla verifica del saldo del conto corrente tendo conto delle su lamentate illegittimità.

Parte convenuta nel corso del giudizio ha ritualmente sollevata "l'eccezione di prescrizione" degli addebiti intervenuti in epoca anteriore al settembre 2006, ovvero 10 anni prima della notifica di avvio del procedimento di mediazione (17 marzo 2016). La sentenza della Corte di



Legittimità, Cass. n. 2308/17, così ha statuito *“Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 [...omissis...] qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, la prescrizione del diritto restitutorio decorre dalla data della singola rimessa. Pertanto a fronte di un’eccezione di prescrizione formulata dall’istituto con riferimento alla richiesta di restituzione di tutte le rimesse, la Corte territoriale correttamente si è limitata a dichiararla fondata solo in parte, sicchè, facendo applicazione del superiore principio, ha distinto, tramite l’ausilio del tecnico nominato, tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria.”*

La decisione della causa si fonda altresì sulle risultanze degli elaborati peritali contabile redatti sulla base del seguente quesito formulato dal giudice istruttore in data 16.11.2019, finalizzato alla verifica del *“ricalcolo del saldo finale del c/c n. 1000/818 (già 20103/1) aperto in data 16.4.1993 oggetto di causa, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:*

1. effettui ogni conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell’operazione -se contestata valuta antergrata/postergata non pattuita) con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data dell’estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista,

2. espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto (se non concordate),

3. sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione,

4. a decorrere dal primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale, ovvero al tasso di cui sub 5 se contestati;

interessi ultralegali non pattuiti) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca (alla data del primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data, al tasso convenzionale, o come determinati sub 5); a far data dall’1.1.2014



espunga gli interessi anatocistici applicati al contratto di conto corrente sino alla chiusura del conto;

5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:

1. il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 –entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338)

2. il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92 –ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11 -non potrà mai esserci eccezione prescrizione),

6. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori

a) al tasso convenzionale (se non contestata pattuizione)

b) al tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92)

c) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),

7. verifichi, per il periodo anteriore al 22.9.2006, e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi –individuabili dal giudice o dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido),

1. in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 5) maturati sino a detta data (nonché a



pagamento di cms –se le cms, concordate nello specifico, non vengono espunte)

8. all’esito dei conteggi richiesti da 1 a 6, e tenendo conto che -con verifica progressiva- non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 7a), determini il saldo finale del conto alla data di chiusura (ovvero alla data di notifica dell’atto di citazione –se conto ancora aperto) e l’eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca.”.

Con ordinanza del 19.7.2022 il precedente quesito peritale veniva successivamente integrato, sulle prescrizioni fornite dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020, nella seguente formulazione di verifica:

“... eliminando preliminarmente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito - rideterminare il reale saldo di conto corrente di cui è causa, verificando altresì se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento e verificando, a seguito di detta operazione, se i versamenti effettuati abbiano natura solutoria o solo ripristinatoria, con il conseguente ricalcolo degli interessi passivi.

Effettui altresì l’eliminazione di ogni periodica capitalizzazione degli interessi anche per i periodi successivi al 30.6.2000.”

Gli elaborati peritali, sulla base del contratto relativo al c.c. n. 1000/818 aperto in data 16.4.1993 e degli estratti conto riassunti scalari ed elementi di conteggio delle competenze a decorrere dal 2° trimestre 1993 al 1° trimestre 2016, hanno accertato l’illegittima applicazione - nella durata dell’apertura del conto – della prassi anatocistica di interessi passivi, di spese di tenuta dle conto e di Commissioni di Massimo Scoperto.

Pertanto, il saldo del conto corrente alla data del 16.1.2017, così come ricalcolato dal CTU, nonchè di differenza rispetto al saldo Banca registrato alla stessa data risulta esser pari ad € 54.162,26, somma da portare in rettifica.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, e successive modificazioni, tenuto conto del valore di causa riconosciuto con CTU.



Le spese di CTU contabile sono poste a carico di parte convenuta.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1. Accoglie la domanda di parte attrice;
2. accerta e dichiara che il saldo del conto corrente alla data di introduzione del giudizio deve rideterminato decurtando la somma di € 54.162,26, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del procedimento a favore di Armetta Pietro s.r.l. che liquida in complessivi € 9.000,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per quella decisiva), oltre IVA, CPA e spese generali ex lege;
4. Pone carico di parte convenuta le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto.

il Giudice

Dott. Rosmunda D'Alessandro

